

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2016 con l'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata è previsto che gli enti alleghino al bilancio di previsione una nota integrativa che costituisce una relazione esplicativa dei criteri applicati in sede di programmazione.

Il presente documento ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente significativi del bilancio di previsione 2018 – 2019 – 2020, dal contenuto prettamente tecnico finalizzato a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, nonché, per quanto possibile, a rendere più comprensibile il bilancio stesso. Il rispetto dei principi contabili ha a sua volta la finalità di garantire l'equilibrio finanziario del bilancio.

ALLEGATI INDICATI DAL PUNTO 9.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Il nuovo bilancio, riclassificato in base ai principi contabili e al piano dei conti della nuova contabilità, è composto dai seguenti modelli:

ENTRATA

- Bilancio entrate distinte per titoli e tipologia
- Riepilogo generale delle entrate per titolo

SPESA

- Bilancio spese distinte per missione, programma e titolo
- Riepilogo generale delle spese per titolo
- Riepilogo generale delle spese per missione

QUADRI GENERALI

- quadro generale riassuntivo
- quadro equilibri di bilancio
- tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione

- prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato o rinvio della specificazione dello stesso in sede di approvazione del rendiconto;
- prospetti composizione fondo crediti di dubbia esigibilità
- prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento
- prospetto spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali, se presenti
- prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO: L'EQUILIBRIO GENERALE, L'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE e L' EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE

Il principio fondamentale del bilancio di previsione è quello del pareggio finanziario. Nella sostanza la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. L'osservanza del principio garantisce l'equilibrio generale (anno 2018 : entrate di competenza euro 23.488.762,00=, spese di competenza euro 23.488.762,00=).

Il pareggio del bilancio 2018-2020 è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria che prevede:

.l'invarianza delle aliquote, delle detrazioni delle imposte e delle tasse (IMU, TASI, addizionale IRPEF, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni). La legge di bilancio 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) ha confermato anche per questo anno il blocco degli aumenti dei tributi delle regioni e degli enti locali;

.l'invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale e del canone occupazione degli spazi pubblici, rispetto al 2017;

. gli stanziamenti di entrata sono stati allineati all'effettivo andamento registrato nel corso del 2017.

L'equilibrio corrente prevede invece che la previsione di entrata di competenza della somma dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa di competenza della somma dei titoli primo e quarto, che rappresentano rispettivamente le spese correnti e le spese per il rimborso delle quote capitale di mutui e prestiti. Per quanto riguarda il bilancio 2018-2020 ed in particolare per il bilancio 2018 tale equilibrio è stato raggiunto con l'applicazione di una quota di euro 207.460,00= dell'avanzo presunto 2017 per il finanziamento di spese correnti straordinarie, rilevabili dall'allegato elenco, e con la previsione di utilizzo di euro 195.000,00=, quota degli oneri di urbanizzazione 2018, stimati complessivamente in euro 700.000,00= mila, per il finanziamento di spese correnti rappresentate da spese per la manutenzione del patrimonio comunale e per spese di progettazione (deroghe ammesse dalla normativa in vigore, da ultimo la legge di bilancio 2018). E' necessario inoltre aggiungere che le economie di spesa a seguito della rinegoziazione dei mutui, approvata dal Consiglio Comunale a fine 2014, di oltre 700 mila euro, sono state destinate al finanziamento di spese correnti nel rispetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 che prevede la possibilità di libero utilizzo dei risparmi da rinegoziazione per il finanziamento di spese correnti dal 2015 e fino al 2020 (art.1, comma 867,

della legge 205/2017, più volte citata), (vedere Allegato E) Equilibri di bilancio di parte corrente).

L' equilibrio della spesa in conto capitale (spese di investimento) viene garantito dalle entrate di competenza del titolo quarto (alienazioni, contributi di enti pubblici, di terzi, oneri di urbanizzazione...), del titolo quinto (entrate da riduzione di attività finanziarie) e del titolo sesto (accensione di prestiti) ; a tali entrate possono essere aggiunte entrate di parte corrente destinate a spese di investimento. Per quanto concerne il bilancio di previsione 2018 il citato equilibrio è stato conseguito con le entrate previste al titolo quarto oltre ad una somma di euro 120 mila relativa alle entrate correnti, in particolare da sanzioni amministrative al codice della strada, per il finanziamento di interventi di estensione dei sistemi di videosorveglianza e di miglioramento della sicurezza stradale, e con l'applicazione di una quota dell'avanzo presunto 2017 di euro 461.540,00. Si sottolinea, come peraltro già ampiamente illustrato nel D.U.P. 2018-2020, che nel triennio 2018-2020, non è prevista nessuna contrazione di mutui proprio per ridurre la situazione di indebitamento dell'Ente e per confermare il trend positivo in atto. (Vedere Allegato E) Equilibri di bilancio di parte capitale).

BILANCIO: PARTE PLURIENNALE

Il Bilancio pluriennale con la contabilità armonizzata ha un'importanza maggiore che in passato.

Con i nuovi principi contabili quando un ente non approva il bilancio entro il 31 dicembre, l'esercizio provvisorio si avvia con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, non più con gli stanziamenti assestati dell'esercizio appena trascorso.

PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Oltre agli equilibri sopra riportati, che possono definirsi "tradizionali", la normativa prescrive l'osservanza dell'equilibrio di bilancio di cui all'art.9 della legge 243/2012 (con tale disposizione normativa è stato superato il "Patto di stabilità"). L'equilibrio prevede che la somma delle entrate di competenza dei primi cinque titoli di entrata sia superiore alla somma delle spese correnti di competenza (titolo 1 della spesa) più le spese di competenza in conto capitale (titolo secondo della spesa), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e di parte capitale ed al netto degli spazi finanziari acquisiti negli esercizi finanziari precedenti.

Il prospetto è tra gli allegati obbligatori ed indica analiticamente quanto sopra riassunto. (vedere Allegato F)).

DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice,

disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno dell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che esplicita: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari ad almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, ed al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all' 85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"*.

La più volte citata legge di bilancio 2018 ha rifissato nel 75 per cento la percentuale minima per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da inserire nel bilancio 2018 (art.1 commi 882-883).

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, diretto ad evitare che le entrate di incerta riscossione possano essere utilizzate per pagare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, si è provveduto:

- 1) ad individuare le entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, con esclusione dei trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione, le entrate tributarie che i nuovi principi contabili accertano per cassa.
- 2) le tipologie individuate sono state:
 - imposte, tasse e proventi assimilati – (recupero /IMU/TASI da accertamenti)
 - i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti – (sanzioni codice della strada)
 - gli oneri di urbanizzazione;

Si è optato di utilizzare la media semplice in quanto nel quinquennio si sono riscontrati andamenti omogenei.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un principio cardine del nuovo sistema contabile, che serve a salvaguardare l'ente in caso di inesigibilità dei residui attivi.

Il principio, basato su un calcolo matematico, consente all'ente di accantonare risorse rivolte a fronteggiare eventuali mancate riscossioni sui residui degli anni precedenti.

Il fondo obbligatorio, calcolato con la percentuale minima del 75 per cento, nell'anno 2018 ammonta ad Euro 354.368,25=, mentre l'accantonamento in bilancio è stato iscritto prudenzialmente per Euro 472.491,00= per la parte corrente.

Per la parte capitale, Il fondo obbligatorio, calcolato con la percentuale minima del 75 per cento, nell'anno 2018 ammonta ad Euro 48.405,00=, mentre l'accantonamento in bilancio è stato iscritto prudenzialmente per Euro 64.540,00=.

Gli stessi criteri sono stati seguiti anche nei successivi anni 2019 e 2020.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2017

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione, allegato al Bilancio, con riguardo all'esercizio 2017 evidenzia un risultato positivo di Euro 4.797.200,84= così suddiviso:

| | |
|---|---------------------|
| Parte accantonata | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 | 2.647.076,06 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | 0,00 |
| Fondo contenzioso | 0,00 |
| Altri accantonamenti | 179.947,00 |
| B) Totale parte accantonata | 2.827.023,06 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 599.270,29 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| Altri vincoli | 0,00 |
| C) Totale parte vincolata | 599.270,29 |
| Parte destinata agli investimenti | |
| D) Totale destinata a investimenti | 461.540,00 |
| E) Totale parte disponibile | 909.367,49 |

Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d. lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato di gestione in corso.

Al bilancio a valenza triennale non viene applicato l'avanzo di amministrazione.

ORGANISMI PARTECIPATI

Il dettaglio degli organismi partecipati è trattato all'interno del D.U.P..

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per quanto attiene ai FPV, si da atto che non sono stati inseriti nel pluriennale in quanto non è ancora stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui, che consente di verificare se gli impegni ancora aperti alla data di redazione del bilancio 2018-2019-2020 daranno origine a residui in senso proprio o ad economie. Quindi dopo le opportune operazioni di verifica e riaccertamento ordinario, verrà predisposta apposita variazione di esigibilità ove necessario, con le relative imputazioni dei valori FPV emergenti.

CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'Ente non ha in atto contratti relativi a strumenti finanziari derivati

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda al Piano Triennale dei Lavori Pubblici ed all'allegato Elenco Annuale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 14.11.2017 ed ai piani di investimento 2018 – 2019 – 2020, allegati allo schema di bilancio 2018 – 2020.



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA


AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 PRESUNTO, APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI "UNA TANTUM".

| | |
|--|--------------------|
| - PIANO DELLA VIABILITA' | 20.000,00= |
| - REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE | 20.000,00= |
| - REDAZIONE PIANO DEI RISCHI E DELLE ACQUE | 25.000,00= |
| - STUDIO ARPAV – ISPRA | 30.000,00= |
| - COMMISSIONE CEMENTERIA | 10.000,00= |
| - FONDO PER ARRETRATI CONTRATTUALI | <u>102.460,00=</u> |
| TOTALE | 207.460,00= |

File: Avanzo amministrazione 2017 applicato al 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Arch. Romano Gelsi



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maurizio Lucca

